



ASSOCIAZIONE "I CORVI DI GIANO"

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

"i Corvi di Giano"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1

Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'associazione non riconosciuta denominata "i Corvi di giano", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Cassino (FR). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Cassino non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera il Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Frosinone, ed intende operare anche nel territorio nazionale.
4. L'associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'associazione ha durata illimitata

Art. 2

Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione "Associazione di Promozione Sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta Istituzionale del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione "Associazione di Promozione Sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'associazione diventerà quindi "i Corvi di Giano Aps".
2. L'associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo "Aps" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) l'acronimo "Aps" o l'indicazione di associazione di promozione sociale potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti scritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla legge 383 del 2000.

Art. 3

Scopi

1. L'associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di unità sociale, attraverso l'esercizio in via esclusiva o principale di una più attività di interesse generale in favore dei propri associati dei loro familiari o di terzi.
3. Essa opera nel/i Seguento/i settore/i:



ASSOCIAZIONE "I CORVI DI GIANO"

- a) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- b) Organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
- d) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta irrazionale delle risorse naturali con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 N. 281

L'associazione persegue le seguenti finalità:

- a) Divulgare la cultura e la formazione nelle scuole di ogni ordine e grado;
- b) Promuovere interventi di protezione, recupero, monitoraggio dei beni culturali e ambientali;
- c) Promuovere e divulgare la cultura ambientalista, anche nelle scuole di ogni ordine e grado;
- d) Promuovere iniziative indirizzate al miglioramento della qualità della vita;
- e) Formare personale qualificato che possa prestare servizi tra gli scopi sociali predetti;

Art.4

Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
 - a) Gestire musei, strutture culturali e storiche;
 - b) Organizzare viaggi e soggiorni relativi alla finalità culturali dell'articolo 3
 - c) Promuovere, realizzare e diffondere pubblicazioni, audiovisive, Filmati, documentazioni grafiche e fotografiche;
 - d) Organizzare corsi di formazione professionale;
 - e) Svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento anche richiedendo contributi da enti pubblici e privati.
2. L'associazione può svolgere, ex Art 6 del codice del terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri nei limiti stabiliti dal predetto codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
3. L'associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del codice del terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.



ASSOCIAZIONE "I CORVI DI GIANO"

Titolo II

Norme sul rapporto associative

Art. 5

Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, Pari opportunità ed uguaglianza di diritti di tutti gli associati, Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6

Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderiscono alle finalità istituzionali della stessa, che intendano collaborarne al raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando In ogni caso il diritto al recesso.

Art. 7

Procedura di ammissione

1. Ai fini della adesione all'associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'amministrazione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori o coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione egli deve essere iscritto nel libro dell'Associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea Ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio direttivo mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ed attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di





ASSOCIAZIONE "I CORVI DI GIANO"

ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate da esercente la parità potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti della associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8

Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) Partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso Il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) Essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'associazione e di parteciparvi
 - c) Esaminare i libri sociali al fine di esercitare tale diritto l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, data eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 16, c. 2, del presente statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) Adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) Rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) Versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 9

Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) Recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) Mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento l'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'associazione per:
 - a) Comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) Violazione degli obblighi statuari, regolamentari o delle delibere degli organi sociali;



ASSOCIAZIONE "I CORVI DI GIANO"

- c) Aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato al Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea Ordinaria entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio direttivo, mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il recepimento; l'Assemblea Ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. all'apparente deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria ai fini del ricorso l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
-

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati e non associate, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al contrario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 12 - Organi della associazione

1. Sono organi dell'associazione:
- a) L'Assemblea dei Soci;
 - b) L'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - c) Il Presidente;
 - d) L'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 Del Codice del Terzo;
 - e) L'Organo di Revisione, Obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art 31 del codice del Terzo settore;



ASSOCIAZIONE "I CORVI DI GIANO"

- f) **Gruppi:** Nell'ambito dell'associazione è prevista la creazione di gruppi di rievocazione aventi ad oggetto epoche storiche e/o tematiche inerenti l'oggetto sociale; nell'ambito di ogni gruppo viene eletto democraticamente un Responsabile e un Vice-Responsabile.
- g) **Il Responsabile di Gruppo:** Il responsabile di gruppo partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo dalla prima riunione utile successiva alla sua elezione. Non può essere eletto chi è già rappresentante di alto Gruppo Interno all'Associazione; egli partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo facendosi portavoce di proposte e iniziative inerenti alla vita del Gruppo che rappresenta. In sua assenza le funzioni sono svolte dal Vice-Responsabile. La carica è incompatibile con l'elezione a Presidente e Vice-Presidente.

Art. 13

L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere le indicazioni del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal presidente dell'Associazione a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. Assemblea può inoltre essere convocata:
 - a) Su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
 - b) Su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/ 5 (un quinto) degli associati.Nei casi di cui alle lettere a) e b) Il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione dei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8(giorni) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo il giorno e l'ora di prima che di seconda convocazione oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e ossia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dalla verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'associazione.



ASSOCIAZIONE "I CORVI DI GIANO"

Art. 14-

Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) Approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo.
 - b) Approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività predisposte dal Consiglio Direttivo;
 - c) Approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) Determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) Eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
 - f) Leggere e revocare i componenti dell'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - g) Puoi leggere e revocare l'organo di revisione obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
 - h) Decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - i) Approvare l'eventuale regolamento attuativo dello statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - j) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai seguenti dell'art. 28 del codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - k) Di liberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da un altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; In seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione

Art. 15

Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
 - b) Deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione,
2. Per le modifiche statuarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea Straordinaria, delibera sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.



ASSOCIAZIONE "I CORVI DI GIANO"

Art. 16

L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati sempre che essi siano in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti almeno da 3 (tre) mesi possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto. E non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.
3. Il diritto di voto è riconosciuto a tutti gli associati anche minorenni, per i quali il diritto è esercitato da coloro che esercitano la potestà genitoriale. Gli associati minorenni vengono computati ai fini del raggiungimento del quorum.
4. Le votazioni si svolgeranno con voto palese, salvo che ne faccia richiesta almeno 1/ 10 (un decimo) degli associati presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, comunque nei casi di votazione riguardanti la figura delle persone associate, si procederà mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa ed è composto da un numero di membri compreso il Presidente che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea. I primi membri del consiglio direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I consiglieri durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo: Regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta egli lo ritenga opportuno o quando sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. Il difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto ai termini di preavviso, saranno gradualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal VicePresidente in assenza di entrambi è presieduto dall'altro Consigliere individuato tra i presenti.



ASSOCIAZIONE "I CORVI DI GIANO"

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazione riguardanti le persone, dove si procedere mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Verbalizzante e a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 19

Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo è investito dai più ampi poteri per l'Amministrazione Ordinaria e Straordinaria dell'Associazione, ed in particolare il compito di:
 - a) A redigere il bilancio di esercizio da sottoporre, all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) Redigere l'eventuale programma annuale pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
 - c) Per redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) Nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
 - e) Decidere sulle domande di adesione all'associazione sull'esclusione degli associati;
 - f) Redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) Decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) Di liberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) Decidere in merito degli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con i collaboratori e consulenti esterni;
 - j) Ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) Curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) Deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentare il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) Adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuiti dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) Adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre alla gestione e al corretto funzionamento dell'associazione;
2. Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni acquisto delegate dal Consiglio direttivo o dal Presidente.



ASSOCIAZIONE "I CORVI DI GIANO"

- d) Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) Attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 154 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) Partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio;
2. Nei casi previsti dall'art. 31, c. 1, del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 25

L'Organo di Revisione

- 1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
- 2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.
- 3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
- 4. L'organo di revisione redige il verbale delle proprie riunioni, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 26

Responsabilità degli organi sociali

- 1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
- 2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in materia di responsabilità delle società per azioni, in quanto compatibili.



ASSOCIAZIONE "I CORVI DI GIANO"

Titolo V I libri sociali

Art. 27 Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere i seguenti registri:
 - a) Il libro degli associati;
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia nominato.
4. L'Associazione deve, infine, tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 28 Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 29 Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Quote associative;
 - b) Contributi pubblici e privati;
 - c) Donazioni e lasciti testamentari;
 - d) Rendite patrimoniali;
 - e) Attività di raccolta fondi;
 - f) Rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) Proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;
 - h) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.



ASSOCIAZIONE "I CORNI DI GIARDINO"

Art. 30

Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.



Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche un liquidatore, il quale dovrà essere scelto tra i soci, il quale dovrà essere scelto tra i soci, il quale dovrà essere scelto tra i soci.



Titolo VIII

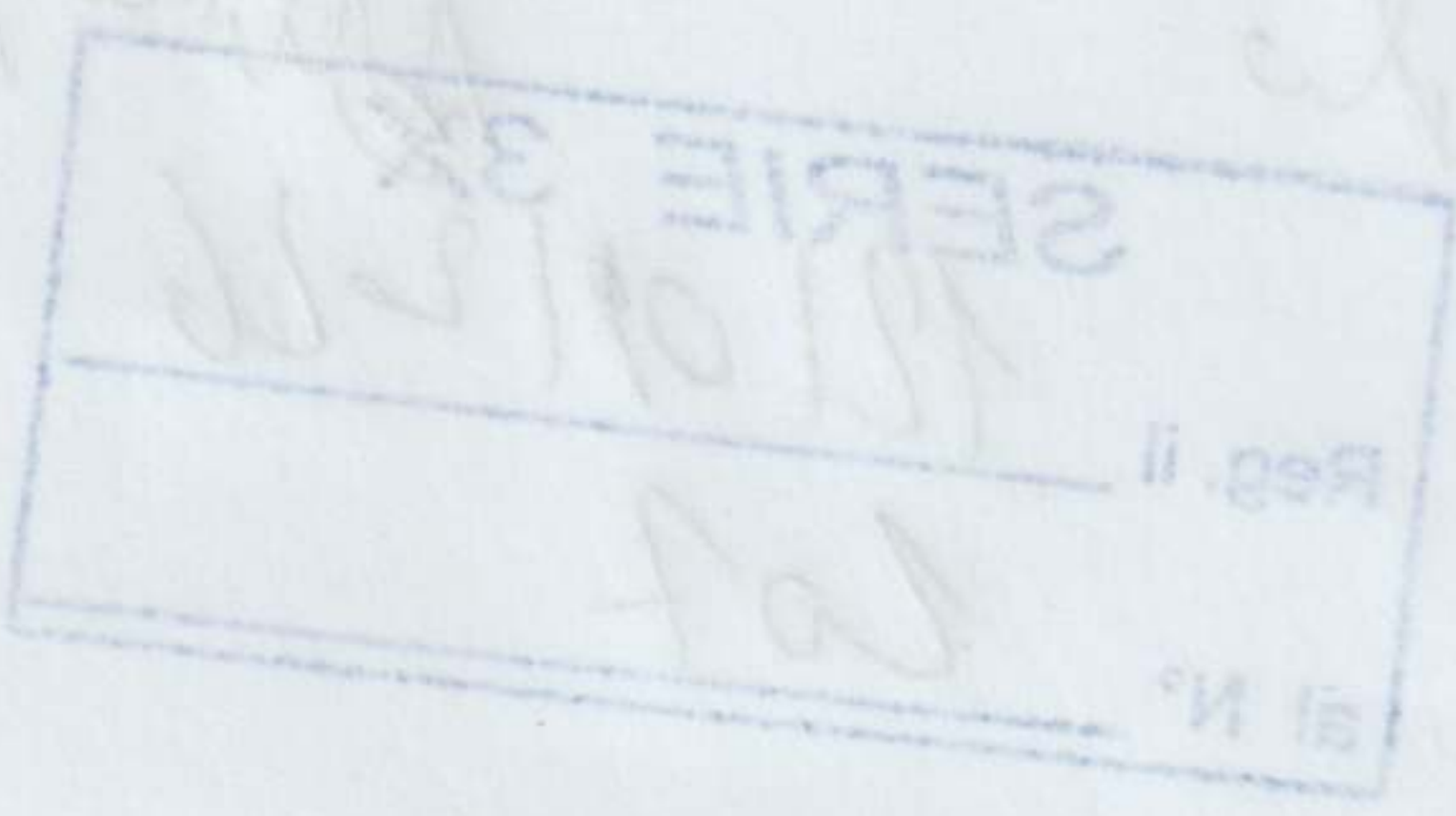
Disposizioni finali

Art. 32

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme contenute nel Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione in quanto compatibili.

Bozza
Handwritten signatures and notes



Stampa circolare con il testo 'Ministero dell'Economia e delle Finanze'.